



ASSOCIAZIONE COADIUTORI PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA

ALGHERO PORTO CONTE

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata:

“Associazione Coadiutori per il Controllo della Fauna Alghero Porto Conte”

L'utilizzo della qualifica di “Organizzazione di Volontariato” e dell'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nella sezione “Organizzazioni di Volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione nel RUNTS, l'Associazione è tenuta a utilizzare stabilmente nella propria denominazione l'acronimo “ODV”.

Fino a tale iscrizione, l'Associazione utilizzerà la denominazione priva dell'acronimo, fermo restando l'adeguamento automatico della denominazione a seguito dell'iscrizione.

L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, che opera prevalentemente tramite l'attività volontaria dei soci.

La sede legale è stabilita nel Comune di Alghero (SS), presso Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Strada Provinciale 55 n. 44, 07041 Alghero (SS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore si applicano in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nell'interesse generale della collettività.

In particolare, l'Associazione promuove la tutela, la conservazione e la gestione sostenibile della fauna selvatica, della biodiversità e degli ecosistemi naturali, contribuendo:

- alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico;
- alla protezione delle specie autoctone e degli habitat naturali;
- alla prevenzione e mitigazione degli squilibri faunistici;
- alla riduzione dei conflitti tra fauna selvatica, attività agricole e sicurezza pubblica, nel rispetto della normativa vigente;
- alla diffusione della cultura della tutela ambientale e della biodiversità;



- alla collaborazione con enti pubblici e soggetti competenti per la gestione sostenibile del territorio.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

In particolare, l'Associazione opera nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione realizza tali attività di interesse generale principalmente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, in modo personale, spontaneo e gratuito.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività:

1. Monitoraggio faunistico e ambientale

- censimenti qualitativi e quantitativi delle specie selvatiche;
- raccolta, elaborazione e trasmissione di dati agli enti competenti;
- osservazione dello stato sanitario delle popolazioni faunistiche;
- rilevazione di criticità ambientali ed ecologiche.
- Utilizzo di tecnologie non invasive per il monitoraggio e la ricerca scientifica.

2. Attività di supporto alla gestione faunistica

- collaborazione con enti pubblici e aree protette nella gestione della fauna selvatica;
- supporto tecnico-operativo nell'attuazione di piani e programmi approvati dalle autorità competenti;
- attività finalizzate al mantenimento dell'equilibrio ecosistemico e alla tutela della biodiversità;
- interventi di contenimento o gestione delle specie invasive o in sovrannumero, questi ultimi, esclusivamente su autorizzazione degli enti competenti.

3. Collaborazione con enti pubblici

- supporto tecnico e operativo a enti pubblici e organismi di gestione del territorio;
- partecipazione a tavoli tecnici e programmi di conservazione;
- collaborazione in progetti di tutela ambientale e biodiversità.

4. Educazione e divulgazione ambientale

- organizzazione di corsi, convegni e seminari;
- attività di educazione e sensibilizzazione ambientale;
- divulgazione scientifica sulle tematiche ambientali e faunistiche;
- formazione dei volontari sulle attività svolte.

L'Associazione agisce in piena autonomia decisionale. Le attività di interesse generale che per legge richiedono specifici titoli o autorizzazioni (quali gli interventi diretti sulla fauna selvatica)



sono svolte in collaborazione, in convenzione o su autorizzazione degli enti pubblici competenti, senza esercizio di poteri autoritativi o sostitutivi.

L'Associazione vieta tassativamente l'esercizio dell'attività venatoria ai propri soci nell'ambito delle attività sociali e non può in alcun modo promuovere, organizzare o facilitare la caccia

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, purché:

- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- siano svolte nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- siano coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Le eventuali attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo e sono indicate nel bilancio di esercizio.

Art. 5 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari ai sensi degli artt. 17 e 32 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività di volontariato è personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, ed è svolta esclusivamente per finalità di solidarietà sociale. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, preventivamente autorizzate, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo

È espressamente vietato il rimborso forfettario delle spese.

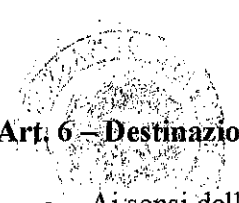
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, e comunque nel rispetto del carattere di prevalenza dell'attività di volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

Tutti i volontari, soci e non soci, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione istituisce e aggiorna il Registro dei Volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, nel quale sono indicati:

- dati anagrafici dei volontari;
- data di inizio e cessazione dell'attività;
- attività svolte;
- estremi della copertura assicurativa.



Art. 6 – Destinazione Patrimonio e assenza di scopo di lucro

- Ai sensi dell' Art. 8 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai sensi dell' Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 È fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Ai sensi dell' art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, si considera distribuzione indiretta di utili ogni forma di attribuzione di vantaggi economici non conforme alla normativa vigente.
- Gli eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale dell' Associazione.

Art. 7 – Soci

Possono diventare soci dell' Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell' Associazione e che si impegnano a contribuire alla loro realizzazione, anche mediante attività di volontariato.

L' ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell' interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato ed annotata, a cura dell' organo amministrativo, nel libro dei soci

In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all' interessato entro 60 giorni.

L' aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l' Assemblea dei soci, che decide in via definitiva.

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
- essere eletti alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell' Associazione;
- recedere in qualsiasi momento dall' Associazione.
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti interni;
- contribuire al perseguimento delle finalità associative.

Categorie dei soci

L' Associazione può prevedere, esclusivamente per finalità organizzative interne, le seguenti categorie di soci:



- soci fondatori;
- soci coadiutori;
- soci sostenitori.



Soltanto i coadiutori iscritti all'albo provinciale dei coadiutori hanno diritto di partecipare, in forma personale di univoca, alle attività di controllo, gestione monitoraggio della fauna selvatica predisposta dalla provincia di Sassari e dagli altri enti di cui all'Art.5 del "Disciplinare per l'attività dei coadiutori" approvato con delibera della giunta provinciale di Sassari n. 49 del 20 maggio 2009 e ss.mm.ii., senza che l'associazione possa interferire con tali attività.

I soci sostenitori e i soci coadiutori dovranno comunque comunicare all'associazione il loro coinvolgimento nel controllo, monitoraggio, e gestione della fauna selvatica e/o in altre attività in cui siano stati coinvolti dalle amministrazioni di cui all'Art.5 del "Disciplinare per l'attività dei coadiutori".

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, godono degli stessi diritti e doveri associativi, incluso il diritto di voto e la partecipazione alla vita democratica dell'Associazione, nel rispetto del principio di uguaglianza e democraticità.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario comunicato per iscritto;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Se il numero degli associati diviene inferiore a sette persone fisiche (o tre organizzazioni di volontariato), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di Volontariato decade dalla qualifica e deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o procedere allo scioglimento

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge o se nominato volontariamente;
5. il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I componenti degli organi sociali devono essere soci dell'Associazione, salvo quanto previsto per l'Organo di Controllo e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.



Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta la totalità dei soci.

Ogni associato ha diritto a un voto. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro soci nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità.

Convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato almeno:

- 10 giorni prima per l'Assemblea ordinaria;
- 48 ore prima per l'Assemblea straordinaria.

La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione (e-mail, PEC, lettera o altri strumenti telematici).

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- determinazione delle quote associative;
- approvazione dei regolamenti interni;
- ogni altro argomento di competenza.

Costituzione e deliberazioni (ordinaria)

- In prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scissione;
- scioglimento dell'Associazione;
- devoluzione del patrimonio.

Costituzione e deliberazioni (straordinaria)

- 
- Per le modifiche statutarie:
in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione con almeno la metà più uno dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - Per scioglimento e devoluzione del patrimonio: voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

Partecipazione e votazioni

È ammessa la partecipazione anche mediante strumenti telematici, purché sia garantita l'identificazione del socio e la possibilità di intervento e voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017. Ogni associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Verbali

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto negli appositi libri sociali.

I verbali sono immediatamente esecutivi.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri membri.

È composto da 7 (sette) membri, eletti tra i soci.

I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili dall'Assemblea.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'associazione.

Requisiti dei consiglieri

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione e in possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza.

Non possono essere nominati soggetti che abbiano riportato condanne penali definitive per reati che incidono sull'onorabilità o comportano l'interdizione dai pubblici uffici, salvo riabilitazione.

Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o dell'Organo di Controllo, se nominato.

La convocazione avviene con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.





Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Tesoriere e il Segretario;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci secondo lo Statuto;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nel rispetto dello Statuto;
- assumere eventuali lavoratori nei limiti della normativa vigente.

Sostituzione dei consiglieri

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti.

Qualora ciò non sia possibile, si procede alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni suppletive.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma sociale.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Rappresentanza legale

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in ogni sede e grado.

Egli può compiere tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Compiti

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione;
- firma gli atti e i documenti dell'Associazione;
- può riscuotere somme e rilasciare quietanze.

Deleghe



Il Presidente può delegare specifiche funzioni o atti ad altri membri del Consiglio Direttivo mediante procura scritta.

Provvedimenti d'urgenza

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di propria iniziativa.

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque entro 30 giorni dalla loro adozione.

In caso di mancata ratifica, gli effetti del provvedimento cessano e il Presidente ne risponde secondo le norme interne.

Sostituzione

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Compiti

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della contabilità dell'Associazione;
- supporta la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- gestisce i rapporti con istituti bancari e postali su incarico del Consiglio Direttivo;
- esegue le operazioni finanziarie dell'Associazione nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- garantisce la corretta conservazione della documentazione contabile.

Operazioni finanziarie

I movimenti bancari e le operazioni finanziarie dell'Associazione sono effettuati secondo criteri di tracciabilità e trasparenza e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le modalità operative (firma congiunta o disgiunta, limiti di spesa e autorizzazioni) sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Responsabilità

Il Tesoriere opera nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario coadiuva il funzionamento amministrativo dell'Associazione ed è responsabile della redazione e conservazione della documentazione sociale.

Compiti



Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redige i verbali delle Assemblee dei soci;
- cura la trascrizione dei verbali nei libri sociali;
- provvede alla corretta tenuta, all'aggiornamento e alla conservazione dei libri sociali obbligatori, anche in formato digitale, nel rispetto della normativa vigente;
- garantisce l'accessibilità dei libri sociali ai soci secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Può essere monocratico o collegiale.

In caso di composizione collegiale, è formato da tre membri effettivi.

Funzioni

L'Organo di Controllo vigila su:

- l'osservanza della legge e dello Statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- il corretto funzionamento dell'Associazione.

Può inoltre effettuare verifiche periodiche e richiedere informazioni agli amministratori.

Durata

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Revisione legale

La revisione legale dei conti, qualora obbligatoria o deliberata dall'Assemblea, è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali.

Indipendenza

I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017:

- Libro dei Soci;
- Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari;
- Il Registro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.



Tenuta dei libri

I libri sociali possono essere tenuti anche in formato elettronico, purché siano garantite:

- integrità dei dati;
- inalterabilità delle registrazioni;
- possibilità di consultazione.

Diritto di accesso

I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, secondo modalità tali da garantirne la consultazione e la corretta conservazione.

La richiesta è presentata al Segretario e deve essere evasa entro 10 giorni lavorativi.

La consultazione avviene presso la sede sociale o mediante modalità telematiche idonee, compatibilmente con l'organizzazione dell'Associazione.

Art. 16 – Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio

L'Associazione redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, secondo i modelli previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio è composto da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale;
- relazione di missione (nei casi previsti dalla legge).

Approvazione

Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Deposito

Il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Bilancio sociale

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge.

Principi contabili

La gestione economica dell'Associazione è improntata ai principi di trasparenza, veridicità e correttezza.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.

Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

È in ogni caso vietata la distribuzione del patrimonio ai soci, anche in forma indiretta.

Vincolo di destinazione

Il patrimonio dell'Associazione è vincolato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore si applicano in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Foro competente

Eventuali controversie relative al rapporto associativo sono devolute alla competenza del foro del luogo in cui ha sede legale l'Associazione, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Disposizione finale

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dell'Assemblea costitutiva.

Luogo e data

Agliano il 9/5/26

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

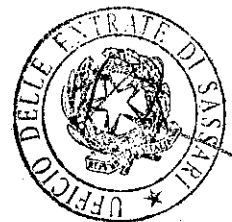
[Signature]





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SASSARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: SASSARI



Registrazione di Atto Privato

Il 12/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWN, serie 3, numero 356

data di stipula: 09/05/2026

ident.vo telematico: TWN26L000356000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SLVGNN70S23A192U

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92134770905	SLVGNN70S23A192U			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

